



STATUTO
Dell'Associazione di Promozione Sociale
Associazione Spezzina Amministratori di Sostegno

Articolo 1

(Denominazione - sede - durata)

1. E' costituito, ai sensi del D.Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo settore denominato, Associazione Spezzina Amministratori di Sostegno (ASAS), che assume la forma giuridica di associazione.
 2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi del D.Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "associazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
 3. L'Associazione ha sede legale presso il Comune della Spezia (SP). Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
- La durata dell'associazione è illimitata.

Articolo 2

(Scopo)

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.
3. Essa opera nei seguenti settori:
 - a) organizzazione e gestione di attività culturali, ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (Art. 5 comma 1 lett.i) D.Lgs. 117/2017);
 - b) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco (art. 5 comma 1 lett. w D.Lgs.117/2017);
 - c) educazione, istruzione e formazione, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (Art. 5 comma 1 lett. d) D.lgs. 117/2017);
4. L'Associazione persegue le seguenti finalità:
 - a) la promozione e la tutela dei diritti dei soggetti deboli, intesi come coloro che per effetto di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica si trovano nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi;
 - b) la promozione, divulgazione e qualificazione delle attività dell'associazione in relazione alla misura di protezione dell'Amministrazione di Sostegno, anche mediante l'organizzazione di seminari, corsi, momenti formativi, collaborazione in ricerche scientifiche;
 - c) la formazione e l'aggiornamento degli amministratori di sostegno e di tutti coloro che operano nel settore, nonché la predisposizione di un elenco di soggetti disposti a svolgere l'attività di a.d.s.

Articolo 3

(Attività)

1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) cura dei rapporti con le istituzioni e/o enti pubblici o privati e/o altro organismo con il quale il soggetto debole, o per esso il suo amministratore, debba rapportarsi. L'associazione promuoverà convenzioni dirette ad ottenere i servizi di cui normalmente necessita l'a.d.s.;
- b) istituzione di gruppi di studio per la ricerca di soluzioni alle problematiche emerse nello svolgimento degli incarichi, per la promozione e realizzazione di interventi mirati ad una sempre migliore applicazione della normativa vigente, nonché al fine di elaborare nuove proposte normative *de iure condendo*;
- c) supporto agli amministratori. L'associazione promuoverà un centro studi che possa aiutare l'a.d.s. nello svolgimento del suo compito, tenendo memoria dei casi risolti e socializzandoli (sito internet, newsletter, etc.);
- d) supporto e consulenza nelle materie di necessità (solo per citarne alcune: consulenza fiscale, del lavoro, previdenziale, etc.) quale ausilio per le attività degli amministratori di sostegno, anche non professionisti;
- e) l'Associazione, inoltre, ai sensi della L. 1 marzo 2006, n. 67, ai fini della promozione della piena attuazione del principio di parità di trattamento e delle pari opportunità nei confronti delle persone con disabilità di cui all'art. 3, l. 5 febbraio 1992, n. 104, ed al fine di garantire alle stesse il pieno godimento dei loro diritti civili, politici, economici e sociali, si propone di svolgere attività di tutela giurisdizionale a favore di soggetti che, per motivi connessi alla disabilità, sono stati trattati meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe stata trattata una persona non disabile in situazione analoga.
- f) detta Associazione si propone, altresì, di svolgere attività di tutela giurisdizionale a favore di persone vittime di discriminazione indiretta, ossia di una disposizione, di un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri, che, tuttavia, mettono le suddette persone, vittime di disabilità, in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone;
- g) la tutela giurisdizionale *de qua* verrà attuata anche in favore di persone che, per motivi connessi alla disabilità, siano state vittime di comportamenti indesiderati che violano la dignità e la libertà delle stesse, ovvero creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilità nei suoi confronti; All'uopo, l'Associazione si impegnerà a richiedere il riconoscimento al Ministro per le pari opportunità di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto del e con le modalità previste dal decreto 21 giugno 2007 e dai successivi adeguamenti normativi;
- h) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

2. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Articolo 4

(Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili)

1. L'Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs.117/2017.

secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;

- il socio non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto solo ad un'equa indennità per l'attività effettivamente svolta, avvalendosi l'Associazione prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria dai propri associati.
- l'Associazione può, in caso di particolare necessità ed ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 36 del CTS, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati; in tal caso, anche il socio avrà diritto ad un equo compenso.
- recedere dall'appartenenza all'associazione
- esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta al Consiglio Direttivo

3. Gli associati dell'Associazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- non arrecare danni morali o materiali all'associazione.

4. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti e verso l'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed improntato a principi di correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente statuto e delle linee programmatiche emanate.

Articolo 7

(Volontari associati e assicurazione obbligatoria)

1. L'Associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.
6. L'Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale

Articolo 8

(Recesso ed esclusione dell'associato)

1. L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta anche a mezzo posta elettronica da inviare al Presidente.
2. L'Associato può essere escluso dall'Associazione nei seguenti casi:
 - mancato pagamento della quota sociale protrattosi per tre mesi dal termine di versamento richiesto;

2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate e utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 5

(Associati, procedure di ammissione ed esclusione)

1. L'Associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.

2. Gli associati sono le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale ai sensi del D.Lgs.117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione al Consiglio Direttivo, che delibera in merito alla prima seduta utile.

3. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

4. Il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.

5. Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per:

- dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto;
- mancato versamento della quota associativa;
- morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
- esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

6. All'atto dell'ammissione, il socio si impegna a versare la quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea, nonché a rispettare i contenuti dello statuto e dei regolamenti emanati.

7. I soci dell'ASAS possono essere di due tipi: 1) soci fondatori; 2) soci ordinari.

8. Non è ammessa l'adesione temporanea all'Associazione.

Articolo 6

(Diritti e obblighi degli associati)

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.

2. Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:

- partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- godere del pieno elettorato attivo e passivo;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata,

statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

10. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e in seconda convocazione, da tenersi entro dieci giorni, qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

11. L'assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

12. L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

13. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

14. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo annuale, predisposti dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- propone iniziative, con relativa indicazione delle modalità e dei supporti organizzativi;
- approva il programma annuale dell'Associazione, elaborato e proposto dal Consiglio Direttivo.

15. Le votazioni sono espresse con voto palese, tranne quelle relative ad aspetti riguardanti le persone o in ogni caso in cui l'Assemblea lo ritenga opportuno.

Articolo 11

(Consiglio direttivo o Organo di Amministrazione)

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione della Associazione, è eletto dall'Assemblea degli associati in regola con il versamento della quota associativa, ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di sette ed un massimo di quindici. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.

2. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

3. L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

4. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.

- violazione dei doveri stabiliti nello statuto o delle delibere associative ovvero gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione.

3. L'esclusione dell'Associato è deliberata dal Consiglio Direttivo composto dalla maggioranza dei componenti e con il voto della maggioranza dei presenti; la deliberazione di esclusione, contenente le motivazioni del provvedimento, è comunicata per iscritto all'interessato, il quale ha diritto di proporre reclamo entro dieci giorni al Collegio dei Probiviri, il quale dovrà deliberare entro trenta giorni con lodo inappellabile.

4. Gli associati receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 9

(Organi sociali)

1. Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Vicepresidente
- Collegio dei Probiviri.

2. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Articolo 10

(Assemblea)

1. L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un delegato nominato tra i membri del Consiglio Direttivo.

2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente, lo ritenga necessario.

3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail.

4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.

6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.

7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'associazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.

8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello

4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.

Articolo 13

(Vice Presidente dell'Associazione)

1. Il Vice Presidente dell'Associazione sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento di questi.
2. Qualora siano nominati più Vice Presidenti, la rappresentanza ad essi conferita verrà esercitata congiuntamente.

Articolo 14

(Segretario)

1. Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali, provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.
2. Le attribuzioni del Segretario possono essere conferite a più membri.

Articolo 15

(Organo di controllo)

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
2. L'organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
 - attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 16

(Organo di Revisione legale dei conti)

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la

5. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

6. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

7. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.

8. L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:

- elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente;
- amministra l'associazione;
- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- stabilisce l'entità della quota sociale annua;
- redige e presenta all'Assemblea il programma annuale dell'attività dell'Associazione;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo annuale;
- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- emana i regolamenti interni di organizzazione;
- decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

9. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

10. Nell'ambito del Consiglio Direttivo, sono previste le seguenti figure:

- Presidente (eletto dal Consiglio Direttivo);
- 2 Vice Presidenti (eletti nell'ambito del Consiglio Direttivo);
- Segretario (eletto nell'ambito del Consiglio Direttivo);

Articolo 12

(Il Presidente)

1. Il Presidente dell'associazione, che è anche presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello del Consiglio Direttivo.

2. Il Consiglio Direttivo può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.

3. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'UE e di organismi internazionali, entrate derivanti dalla prestazione di servizi convenzionati nonché, per quanto riguarda le erogazioni liberali di associati e di terzi, alla conservazione della documentazione relativa alle erogazioni liberali, se finalizzate alle detrazioni d'imposta ed alle deduzioni dal reddito imponibile.

4. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, l'Associazione, dopo la liquidazione, ha l'obbligo di devolvere il patrimonio residuo a fini di utilità sociale.
5. I proventi derivanti dall'attività, gli eventuali utili, fondi, riserve di capitale ed avanzi di gestione non possono essere distribuiti tra gli associati e i collaboratori neppure in modo indiretto durante la vita dell'Associazione, fatte salve la destinazione o la distribuzione imposte per legge.
6. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del D. Lgs. 117/2017.
7. L'Associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.

Articolo 21

(Esercizio sociale e bilancio)

1. L'esercizio sociale è compreso tra il 01.01 ed il 31.12 di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio consuntivo è predisposto dal Consiglio Direttivo, è depositato presso la sede dell'Associazione almeno venti giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.
4. L'Assemblea di approvazione del bilancio deve tenersi entro 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali, in ricorrenza dei quali può tenersi entro e non oltre 6 mesi. Il termine deve comunque essere precedente al termine previsto per il deposito nel RUNTS (30 giugno di ogni anno). L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
5. Dal bilancio consuntivo debbono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.
6. L'eventuale avanzo di gestione non può essere distribuito tra gli associati, ma deve essere destinato a favore di attività istituzionali previste nello statuto dell'Associazione.

Articolo 22

(Bilancio sociale)

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Articolo 23

(Libri sociali obbligatori)

1. L'Associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.
2. In particolare, 1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - 1) il libro degli associati;
 - 2) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - 3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
3. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Articolo 17 **(Collegio dei Probiviri)**

1. Il Collegio dei Probiviri si compone di 3 o 5 membri, eletti dall'Assemblea anche tra non associati, scelti tra le persone di maggior prestigio professionale e/o tra le più alte cariche pubbliche e private.
2. Durante la prima riunione, convocata dal Probiviro più anziano d'età, il Collegio elegge il proprio Presidente fra i membri effettivi.
3. I Probiviri restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
4. Il Collegio dei Probiviri viene interessato per le controversie di cui al successivo articolo.
5. Entro 30 giorni emette le decisioni con giudizio "*ex bono et aequo*", non appellabili.
6. Le prestazioni e le cariche sono gratuite.

Articolo 18 **(Controversie)**

1. Tutte le eventuali controversie associative tra gli associati e tra questi e l'associazione o i suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza dei Probiviri, di cui al precedente articolo del presente statuto, nei limiti consentiti dalla legge.
2. Essi giudicheranno "*ex bono et aequo*", senza formalità di procedura, e la decisione sarà inappellabile.

Articolo 19 **(Responsabilità degli organi sociali)**

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Articolo 20 **(Mezzi Finanziari)**

1. L'Associazione è dotata di autonomia patrimoniale ed amministrativa e trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:
 - a) Quote sociali e contributi degli associati, nell'entità stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo;
 - b) Contributi o erogazioni liberali di privati e di altre associazioni;
 - c) Eredità, donazioni e legati;
 - d) Contributi di: Stato, Regioni, Enti Locali, enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - e) Contributi dell'UE e di organismi internazionali;
 - f) Entrate derivanti dalla prestazione di servizi convenzionati;
 - g) Proventi derivanti da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - h) Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - i) Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
2. L'amministrazione del patrimonio spetta al Consiglio Direttivo dell'Associazione.
3. L'associazione è tenuta, per almeno cinque anni, alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da: eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali, di Enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al

4. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
5. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Articolo 24

(Scioglimento dell'Associazione)

1. La deliberazione di scioglimento dell'Associazione è assunta dall'Assemblea in convocazione straordinaria, con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
3. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 25

(Statuto)

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Articolo 26

(Disposizioni finali)

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

Il presente statuto viene approvato dall'Assemblea straordinaria dei soci, in data 28.01.2022.

Il Presidente



Il Segretario



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DELLA SPEZIA
REGISTRATO IL 02/02/2022
N. 331 SERIE 3
VERSATI € 0,50
IL DIRETTORE

Per il Direttore Provinciale, Roberto Stasi
Il Funzionario delegato alla firma



PURIFICATI



ASSOCIAZIONE SPEZZINA AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO (ASAS) A.P.S.

Via Vittorio n Veneto, 143 La Spezia

Cod. fisc. / P. iva 91086630117

Verbale di assemblea del 28.01.2022

In data 28.01.2022 alle ore 18.00 si è riunita a mezzo riunione *meet* l'Assemblea Straordinaria della Associazione Spezzina Amministratori di Sostegno per discutere e liberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla riforma del terzo settore, come richiesto da Regione Liguria,
- 2) Varie ed eventuali

Risultano presenti i Soci: Chiara Carbonaro, Marina Battistini, Marina Biso, Davide Giovannoni, Laura Bonanni, Federica Giorgi, Susanna Galeazzi, Silvia Amorfini, Sara Fascio, Massimo Angeli, Francesca Castagna, Maria Francesca Ricci, Simona Conti, Giovanna Rossi, Paolo Paterno, Miria Giannoni, Carlotta Furter, Marina Bassan, Marina Perioli, Francesca Cerchi, Marco Mora, Roberta Rapacci.

Sono, altresì, presenti per delega Elena Fimiani che ha conferito delega a Chiara Carbonaro, Giulia Santoni che ha conferito delega a Marina Battistini, Luigi Angeli che ha conferito delega a Paolo Paterno, Maria Cristina Sinopoli che ha conferito delega a Federica Giorgi ed Orsola Palladino che ha conferito delega a Chiara Carbonaro.

Il Presidente dell'Associazione Chiara Carbonaro, constata che sono presenti personalmente e per delega n. 27 soci aventi diritto al voto su n. 38 soci iscritti alla Associazione dichiara la Assemblea Straordinaria validamente costituita e chiama a fungere da Segretario verbalizzante della seduta il Socio Paolo Paterno.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'Ordine del Giorno.

1) Ordine del giorno odierno riguarda l'adeguamento dello Statuto della Associazione secondo le indicazioni di Regione Liguria la quale ha provveduto ad effettuare verifica circa l'adeguamento del medesimo alle disposizioni del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m al fine della iscrizione al RUNTS come da comunicazione del 12.01.2022.

Nella comunicazione inviata da Regione Liguria si richiede di richiamare espressamente nell'art. 6 dello Statuto l'art. 36 del CTS, che detta la specifica disciplina applicabile alle APS, e di indicare circa la sede legale alternativamente, solo il Comune, dove l'associazione ha sede legale ovvero il Comune e l'indirizzo per esteso, ma non seguito dalla clausola relativa alla mancata modifica statutaria.

Nel testo a voi reso noto con la convocazione sono state effettuate le modifiche richieste.



Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziandone le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione ed alla relativa approvazione, ponendo in votazione lo palese lo statuto nella sua integrità.

L'Assemblea alla *unanimità* dei presenti delibera di approvare il nuovo Statuto che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene, quindi, incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente dall'imposta di bollo (ex art. 82, c. 5 del Codice del Terzo Settore) e dall'imposto di registro trattandosi di modifiche statutarie finalizzate ad adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 18.35.

Il Presidente, Chiara Carbonaro

Il Segretario Verbalizzante Paolo Paterno

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DELLA SPEZIA
REGISTRATO IL 02/02/2022
N. 331 SERIE 3
VERSATI € 0,55
IL DIRETTORE

Per il Direttore Provinciale, Roberto Stasi
Il Funzionario delegato alla firma

Luca PURIFICATI

3 331 02/02/2022

0,00

TLL22L000331000KB

0,00

codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1

TOT. NEG.: 1

TLL

